



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso il sito internet preventivi.gentlemenriders.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) *omissis* , la Compagnia *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* *preventivi.gentlemenriders.it* attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e non è risultato presente nella lista dei domini *internet* degli intermediari iscritti nel Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) pubblicata sul sito dell'IVASS;
- c) il sito *preventivi.gentlemenriders.it* reca nell'*home page* l'indirizzo e-mail *omissis* , il riferimento all'agenzia assicurativa *omissis* , per la quale non è stata individuata alcuna corrispondenza nel RUI, e *omissis* che corrisponde a quello della sede dell'intermediario *omissis* iscritto nel RUI *omissis* ;
- d) *omissis* , l'IVASS ha chiesto al predetto intermediario di riconoscere o disconoscere la titolarità del dominio *internet* oggetto di indagine entro 5 (cinque) giorni;
- e) in data *omissis* ha comunicato all'IVASS di non essere titolare del sito *preventivi.gentlemenriders.it* *omissis* ;
- f) in data *omissis* , l'IVASS ha trasmesso all'indirizzo di posta elettronica ordinaria presente nella *home page* *omissis* una richiesta di informazioni riguardo al sito e al suo titolare, assegnando 3 (tre) giorni per ricevere una risposta. Nel termine concesso non è stata ricevuta alcuna risposta;
- g) attraverso la consultazione del portale *whois.domaintools.com*, è emerso che il sito è stato registrato in *internet* in data 24/11/2024; è stata inoltre

individuata in Tucows.com la società che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*) e in *omissis* la persona del *Registrant* del sito;

- h) con nota *omissis* l'IVASS ha richiesto al *Registrar* informazioni riguardo al sito *internet* preventivi.gentlemenriders.it e al suo titolare, assegnando per la risposta il termine di 3 (tre) giorni;
- i) in data *omissis* , il *Registrar* ha trasmesso due diverse risposte automatiche attraverso le quali non è stato possibile risalire alle informazioni richieste;
- j) con nota *omissis* , l'IVASS ha richiesto, tramite raccomandata, al *Registrant* identificato attraverso il portale whoisdomaintools.com, vista l'assenza di iscrizione nel RUI, di fornire spiegazioni in merito alla registrazione e all'utilizzo del sito, e di fornire risposta entro tre (3) giorni;
- k) a tale comunicazione ha fatto seguito la risposta *omissis* , che ha dichiarato che *omissis* lo aveva incaricato di comunicare all'IVASS la propria estraneità rispetto al sito *internet* preventivi.gentlemenriders.it *omissis* ;
- l) il sito *internet* preventivi.gentlemenriders.it non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *internet* preventivi.gentlemenriders.it non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito *internet* preventivi.gentlemenriders.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI